



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 05/05/2020

### FATTO

Parte ricorrente afferma:

- di aver concluso due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/ delegazione di pagamento:
  - o il n. \*\*460 del 03/09/2014, estinto anticipatamente nel novembre 2018 dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 inizialmente previste;
  - o il n. \*\*463 del 03/09/2014, estinto anticipatamente nel dicembre 2018 dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 inizialmente previste;
- che in entrambi i casi l'estinzione anticipata non è stata accompagnata dalla integrale restituzione dei costi non maturati fino alla scadenza del prestito in contrasto con quanto da ultimo statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 cui ha fatto seguito la decisione del Collegio di Coordinamento ABF in data 17 dicembre 2019 n. 26525;
- successivamente alla presentazione del reclamo, controparte ha spontaneamente inviato un assegno di euro 268,14 per il contratto \*\*460 e un assegno di euro 271,22 per il contratto \*\*463.

Dunque, gli importi dei quali viene richiesto il rimborso, rispetto a quelli indicati nel reclamo, vengono così rideterminati: per il contratto \*\*460 euro 3.505,65 e per il contratto \*\*463 euro 3.352,51 (per complessivi euro 6.858,16), attesa la legittimazione passiva dell'intermediario anche per il pagamento degli oneri assicurativi, oltre interessi dal reclamo al saldo.



In sede di controdeduzioni, l'intermediario argomenta che:

- è subentrato all'intermediario con il quale era stato contratto originariamente il finanziamento a seguito di incorporazione;
- si avvale, nell'ambito della propria attività di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazione di pagamento, di una rete di intermediari del credito per l'attività di promozione e collocamento;
- nel caso della cliente sono stati concessi due finanziamenti:
  - il n. \*\*460 sottoscritto il 03/09/2013 per complessivi € 34.800,00 (c.d. montante lordo) da rimborsare in 120 rate mensili di € 290,00 ciascuna. L'importo totale del credito (c.d. saldo al richiedente) erogato ammontava a € 19.557,29;
  - il n. \*\*463 sottoscritto il 03/09/2013 per complessivi € 34.680,00 (c.d. montante lordo) da rimborsare in 120 rate mensili di € 289,00 ciascuna. L'importo totale del credito (c.d. saldo al richiedente) erogato ammontava a € 19.565,14;
- alla maturazione rispettivamente della 50<sup>a</sup> e della 49<sup>a</sup> quota, i finanziamenti venivano estinti anticipatamente come da conteggio estintivo che si produce. Nel detto conteggio sono stati riconosciuti in favore del Cliente, oltre che l'abbuono degli interessi non maturati per le rate residue, anche il rimborso per il contratto \*\*460 di € 611,84 a titolo di commissioni di gestione e per il contratto \*\*463 di € 764,64 a titolo di commissioni di gestione;
- in sede di riscontro al reclamo, ha disposto un ulteriore abbuono a favore della ricorrente, pari ad € 268,41 per il contratto n. \*\*460 e di € 271,22 per il contratto n. \*\*463 determinati, entrambi, da un errore di calcolo del sistema in sede di estinzione.

Per quanto riguarda le richieste della cliente rileva, in particolare, che:

- viene richiesto in modo indistinto il rimborso di tutti gli oneri a prescindere dalla loro natura e dal tipo di attività remunerata, comprese anche le spese di istruttoria;
- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, l'intermediario ritiene che i principi in essa affermati non trovino applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale. Ove così fosse, opererebbe un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale.

Quanto statuito nella c.d. sentenza Lexitor non troverebbe in ogni caso applicazione in relazione alle "commissioni di rete esterna" (lettera F del contratto). Questo perché tra i principi richiamati dalla sentenza vi è quello secondo cui la finalità della norma comunitaria sarebbe quella di evitare comportamenti elusivi del finanziatore, ravvisabili nell'imposizione unilaterale di costi ulteriori. I principi della Lexitor, pertanto, non possono essere applicati a quei costi che il finanziatore "subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (per esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (in primis le commissioni di intermediazione)", fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e semplicemente riaddebitate al cliente;

- per quanto riguarda le "commissioni di rete esterna", si rileva che la ricorrente si è autonomamente rivolta all'intermediario del credito. I costi a lei addebitati corrispondono alle attività da quest'ultimo poste in essere e trovano esatta corrispondenza in quanto fatturato al resistente dall'intermediario del credito terzo;
- per quanto riguarda gli ulteriori oneri/commissioni, Il contratto distingue espressamente le voci di costo, indica la loro natura e, per quanto riguarda i c.d. costi recurring (o quote degli stessi), reca la descrizione delle prestazioni continuative correlate e indica i criteri di rimborso in caso di estinzione.

Chiede quindi che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO



Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*"; inoltre "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*. Pertanto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottengono i seguenti risultati:

a) Contratto n. \*\*460

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.091,52	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	290,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/10/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,61%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione C				1.301,89	Upfront	36,61%	476,62		476,62
Commissioni di gestione D				1.590,34	Recurring	58,33%	927,70	879,98	47,72
spese di istruttoria E				450,00	Upfront	36,61%	164,74		164,74
Commissioni rete esterna F				4.176,00	Upfront	36,61%	1.528,82		1.528,82
<b>Totale</b>				<b>7.518,23</b>					<b>2.217,90</b>

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nella domanda, il cliente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 3.505,65. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

## b) Contratto n. \*\*463

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.998,10	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	289,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione C				1.667,36	Upfront	37,60%	627,00		627,00
Commissioni di gestione D				1.831,60	Recurring	59,17%	1.083,70	1.035,86	47,84
spese di istruttoria E				450,00	Upfront	37,60%	169,22		169,22
Commissioni rete esterna F				3.468,14	Upfront	37,60%	1.304,17		1.304,17
<b>Totale</b>				<b>7.417,10</b>					<b>2.148,22</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Parte ricorrente ha chiesto la restituzione di una somma totale pari ad € 3.352,51. La differenza rispetto al conteggio sopra riportato è data dal fatto che il cliente ha applicato al rimborso di tutte le commissioni il criterio del *pro rata temporis*.

Con il che, il totale da riconoscersi a parte ricorrente è pari a complessivi € 4.366,12. Per quanto riguarda il rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo così come richiesto da parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.366,12, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA